



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53

del 18/12/2023

Oggetto: IMU, aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2024; conferma del quadro tariffario applicato per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di dicembre con inizio alle ore 16:09 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 11/12/2023 prot.n. 97207, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Robert Amato – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi;

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
AMATO Robert	Presente	ANCONA Antonio	Presente
AMATO Angela Maria	Presente	LANZA Girolamo Viktor	Presente
FACCHINI Giovanni	Presente	FIorentINO Angelo	Presente
PETRUZZELLI Annalisa	Presente	AZZOLLINI Gabriella	Assente
PAPARELLA Vito	Presente	SPACCAVENTO Felice Antonio	Assente
DE GIOIA Onofrio	Presente	GAGLIARDI Annamaria Fabrizia	Assente
GINOSA Elena	Presente	GAGLIARDI Domenico	Assente
SALVEMINI Giacomo	Presente	MASTROPASQUA Pietro	Assente
POLI Maridda Maria	Presente	GERMINARIO Ippolita	Assente
CROCIFERO Antonia	Presente	BINETTI Mauro	Assente
DE PALMA Francesca	Presente	D'AMATO Alberto	Assente
GERMANO Carmela	Presente	INFANTE Giovanni	Presente

Presenti n. 17 – Assenti n.8

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Passa all'argomento iscritto al 4A punto all'o.d.g. ad oggetto "IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2024; conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2023".

La discussione sull'argomento è riportata nel verbale del successivo punto n. 7 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone, a decorrere dall'anno 2020 che:

- è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge 160/2019.

Visto il corpus juris di riferimento per l'applicazione dell'IMU dettato dalla Legge 160/2019, art. 1, in particolare:

- le definizioni di fabbricato, abitazione principale e fattispecie ad essa equiparate, area fabbricabile, terreno agricolo, di cui al comma 740;
- la definizione di soggetto attivo di imposta di cui al comma 742;
- le definizioni di soggetti passivi di imposta di cui al comma 743;
- la disciplina della riserva di gettito in favore dello stato per i fabbricati di categoria catastale D di cui al comma 744;
- la disciplina del calcolo della base imponibile di cui ai commi 745 e 746;
- la disciplina delle riduzioni della base imponibile di cui al comma 747;
- la disciplina delle aliquote di base per le diverse fattispecie, facoltà concesse all'Ente e detrazione di imposta per l'abitazione principale, di cui ai commi da 748 a 756;
- la disciplina di cui all'ultimo capoverso del comma 751 che dispone l'esenzione dall'IMU, a partire dall'anno di imposta 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
- le esenzioni per i terreni agricoli di cui al comma 758;
- le esenzioni di imposta di cui al comma 759 e s.m.i.;
- la riduzione dell'aliquota di cui al comma 760;
- le modalità e termini di versamento di cui ai commi dal 760 a 765 e comma 768;
- la disciplina afferente le delibere di approvazione di aliquote e regolamento di cui al comma 767;
- le modalità e termini di presentazione della dichiarazione di cui ai commi 769 e 770;
- la disciplina del regime sanzionatorio per omesso/parziale/tardivo versamento ed omesse/infedele denuncia di cui ai commi da 774 a 775;
- il richiamo espresso, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni in materia di tributi locali di cui alla Legge 296/2006, commi da 161 a 169.

Viste le disposizioni relative all'IMU introdotte con:

- la Legge 178/2020, art. 1 comma 48 che dispone la riduzione al 50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- La Legge 197/2022, art. 1, comma 81 che integra l'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, aggiungendo dopo la lettera g) la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»

Richiamati, altresì:

- l'art.1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Dato atto che, con riferimento alle disposizioni normative in precedenza richiamate:

- la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 dispone (testualmente) *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti **non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile** in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.
- alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione:
 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. del 7 luglio 2023 recante l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e le modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto informatizzato delle aliquote IMU, di cui in allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 - la legge di conversione del DL 132/2023 ha introdotto l'art. 6-ter il quale prevede il rinvio dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, a decorrere dal 2025.
- per quanto sopra riportato, non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste*

dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Viste le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF – Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione dell'IMU, per quanto concerne l'efficacia, i termini e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it), giusta disciplina di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011 (convertito con Legge n° 214/2011), e s.m.i (in particolare, le novità introdotte dall'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e come meglio specificate nella Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n° 27DF del 22 novembre 2019, nonché nel Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e nella Risoluzione del MEF n° 7/DF del 21/09/2021.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2024, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio nonché con l'obiettivo precipuo di non mutare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini/contribuenti, di confermare l'impostazione applicativa deliberata per l'anno di imposta 2023 per IMU, con esclusione della fattispecie "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (giusta disposizione di cui al predetto art. 1, comma 751, ultimo capoverso, Legge 160/2019) il tutto come di seguito riportato:

- aliquota ridotta pari al 6,00 per mille, unitamente alla detrazione, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale" e relative pertinenze, accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9";
- aliquota agevolata pari al 6,00 per mille per gli immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
- aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso;
- aliquota agevolata pari al 7,80 per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- aliquota agevolata pari al 7,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Concordato); l'agevolazione opera esclusivamente se:
 - le parti del contratto sono assistite nella definizione del canone dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

- per i contratti 'non assistiti', è acquisita un'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente;
- aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- aliquota pari a zero per l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
- aliquota pari all'1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- aliquota pari al 10,30 per mille per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli (ove soggetti a tassazione) e le aree fabbricabili.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 13 del 14 dicembre 2023;

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Vista la Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Vista la Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Sentiti la relazione del Sindaco e gli interventi in relazione al presente punto dei consiglieri comunali, come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Con votazione espressa per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti al momento della votazione che da il seguente esito:

consiglieri presenti n. 17 assenti n. 8 (Azzollini, Gagliardi Domenico, Mastropasqua, Binetti, Germinario, Gagliardi Annamaria Fabrizia, Spaccavento, D'Amato).

votanti: n. 17

astenuti: n. 0

voti favorevoli: n. 16

voto contrari: n. 1 (Infante)

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2024 è confermato il quadro tariffario per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, applicato nell'anno 2023, il tutto come da dettaglio seguente:

1. Le **aliquote** da applicarsi sono le seguenti:
 - 1.1 **Aliquota pari al 6,00 ‰** per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie **“A1”, “A8” e “A9” e sue pertinenze**, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**;
 - 1.2. **Aliquota agevolata pari al 4,60 ‰** per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso;
 - 1.3. **Aliquota agevolata pari al 6,00 ‰** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
 - 1.4. **Aliquota agevolata pari al 7,80 ‰** all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta agevolazione opera per una sola unità immobiliare;
 - 1.5. **Aliquota agevolata pari al 7,80 ‰** per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, legge n. 431 del 09/12/1998 (canone concordato); l'agevolazione opera esclusivamente se:
 - 1.5.1. le parti del contratto sono assistite nella definizione del canone dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
 - 1.5.2. per i contratti 'non assistiti', è acquisita un'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente;
 - 1.6. **Aliquota pari a zero** per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 1.7. **Aliquota pari a zero** per l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
 - 1.8. **Aliquota pari all'1 ‰** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, numero 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, numero 133;
 - 1.9. **Aliquota agevolata pari al 10,30 ‰** per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
 - 1.10. **Aliquota ordinaria pari al 10,60 ‰** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.

1.11. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario.

2. Non costituisce presupposto di imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

2.1. per disposizione di legge, il possesso di:

2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;

2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;

2.1.3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

2.1.4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

2.1.5. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

2.1.6. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura è già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locat.

3. Sono esenti da imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

3.1 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

3.2 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

3.3 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

3.4 i fabbricati destinati ed utilizzati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

3.5 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

3.6 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

3.7 gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento

con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222)

3.8 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004;

3.9 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

B) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

- prima rata: acconto 50% termine di scadenza 16 giugno, atteso che il termine previsto ope legis (16 giugno) scade di giorno festivo;
- seconda rata: saldo 50%, termine di scadenza 16 dicembre;
- ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;
- per i soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lett. G, della L. 160/2019 (come specificati nel precedente punto 3.7), il versamento è eseguito in tre rate, la prima con termine di scadenza 16 giugno e le restanti nei termini e con le modalità meglio specificate al comma 763 del predetto art. 1, L. 160/2019;

da versarsi utilizzando il "Sistema F24"

C) Sono validi ai fini dell'applicazione dell'IMU, ove e per quanto compatibili, gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e precisamente:

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998.

D) Il I^o Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

E) Trasmettere il presente provvedimento al I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Successivamente, su richiesta del consigliere Salvemini Giacomo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. 17 assenti n. 8 (Azzollini, Gagliardi Domenico, Mastropasqua, Binetti, Germinario, Gagliardi Annamaria Fabrizia, Spaccavento, D'Amato).

votanti: n. 17

astenuti: n. 0
voti favorevoli: n. 16
voti contrari: n. 1 (Infante)

DELIBERA

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

Dott. Mauro de Gennaro



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Robert AMATO -


IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Ernesto LOZZI -


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno **20 DIC. 2024** per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI



CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI